



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO
PER LE ADUNANZE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con la deliberazione consiliare n. 75 del 29/12/2020

Indice generale

TITOLO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE.....	4
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Computo dei termini.....	4
Art. 3 - Sede delle adunanze e partecipazione.....	4
CAPO 2 – LA PRESIDENZA.....	4
Art. 4 - Il Presidente del Consiglio.....	4
Art. 5 - Le funzioni di Presidenza.....	5
Art. 6 - Durata in carica, dimissioni, revoca e decadenza del Presidente del Consiglio Comunale eletto.....	5
CAPO 3 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	6
Art. 7 - I Gruppi consiliari.....	6
Art. 8 - La conferenza dei capigruppo.....	6
CAPO 4 – LE COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
Art. 9 - Le Commissioni Consiliari permanenti.....	6
Art. 10 - Commissioni Consiliari permanenti e Commissioni speciali e/o temporanee.....	7
Art. 11 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti e nomina.....	7
Art. 12 - Compiti delle commissioni consiliari.....	7
Art. 13 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.....	8
Art. 14 - Verbali delle sedute.....	9
CAPO 5 – LE COMMISSIONI CONSULTIVE TEMATICHE.....	9
Art. 15 - Commissioni comunali consultive tematiche.....	9
Art. 16 - Compiti delle commissioni comunali consultive tematiche.....	9
Art. 17 - Funzionamento delle commissioni comunali consultive tematiche.....	10
TITOLO 2 – I CONSIGLIERI COMUNALI.....	10
CAPO 1 – I CONSIGLIERI COMUNALI.....	10
Art. 18 - Diritti dei consiglieri.....	10
Art. 19 - Il Consigliere delegato.....	10
Art. 20 - Indennità.....	10
Art. 21 - Mozione di sfiducia.....	10
CAPO 2 – INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE – MOZIONI – ORDINI DEL GIORNO.....	11
Art. 22 - Diritto di iniziativa e forme di intervento.....	11
Art. 23 - L'interrogazione.....	11
Art. 24 - L'interpellanza.....	12
Art. 25 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.....	12
Art. 26 - La Raccomandazione.....	12
Art. 27 - La mozione.....	12
Art. 28 - L'ordine del giorno.....	13
TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	13
CAPO 1 – DISCIPLINA DELLA CONVOCAZIONE.....	13
Art. 29 - La convocazione.....	13
Art. 30 - L'ordine del giorno del Consiglio e il deposito degli atti.....	14
CAPO 2 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	14
Art. 31 - Validità delle sedute del Consiglio Comunale.....	14
Art. 32 - Pubblicità delle sedute.....	15

Art. 33 - Adunanze aperte.....	16
Art. 34 - Video riprese e registrazioni foniche.....	16
Art. 35 - Svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza.....	16
Art. 36 - Accertamento del numero legale.....	17
Art. 37 - Svolgimento dei lavori.....	17
Art. 38 - Modalità della discussione.....	18
Art. 39 - Mozione d'ordine.....	18
Art. 40 - Emendamenti.....	19
Art. 41 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva.....	19
CAPO 3 – IL PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE.....	19
Art. 42 - Modalità generali della votazione.....	19
Art. 43 - Esito della votazione e proclamazione.....	20
Art. 44 - Termine della seduta.....	20
CAPO 4 – PROCESSI VERBALI E DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 45 - Il verbale delle adunanze.....	21
Art. 46 - La partecipazione del Segretario Comunale.....	21
Art. 47 - Pubblicità e trasparenza dei lavori del Consiglio: Registrazione e Streaming...22	22
Art. 48 - Entrata in vigore.....	22
Art. 49 - Pubblicazione e diffusione.....	22

TITOLO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento, integrative e coordinative di quelle previste dalla vigente normativa in materia.

↑

Art. 2 - Computo dei termini

1. In tutti i casi in cui il presente regolamento prevede dei termini, questi sono da intendersi “*liberi*”, ovvero essi sono computati senza conteggiare il *dies a quo* e il giorno nel quale il fatto o l'atto previsti devono essere compiuti.

↑

Art. 3 - Sede delle adunanze e partecipazione

1. Le sedute consiliari si tengono di norma nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Il Sindaco/Presidente può stabilire in casi eccezionali un diverso luogo della riunione, sempre entro il territorio del Comune, qualora ritenga che, sulla base di giustificate motivazioni, la sala utilizzata abitualmente non sia idonea per determinate circostanze.

2. Ove la seduta consiliare si tenga in luogo diverso dal Palazzo Comunale, il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte, all'esterno della sede prescelta, la bandiera nazionale unitamente a quella dell'Unione Europea.

↑

CAPO 2 – LA PRESIDENZA

Art. 4 - Il Presidente del Consiglio

1. All'inizio di ogni legislatura il Sindaco comunica, nella prima seduta di insediamento del Consiglio, se intende assumere direttamente le funzioni di Presidente del Consiglio oppure se procedere con l'attribuzione delle relative funzioni ad un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri nella medesima seduta secondo le previsioni di cui all'art.33 Statuto.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente, salvo che nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 33, comma 4 dello Statuto ne fa le veci il Consigliere anziano, individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40 del Tuel.

4. Ai sensi e nei limiti dell'art.33, comma 5 dello Statuto, la Presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un Consigliere Comunale. In tal caso, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti tra i Consiglieri, a scrutinio segreto e in un'unica votazione in occasione della seduta di insediamento del Consiglio.

5. Viene eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Viene eletto Vicepresidente il Consigliere che, nella medesima votazione, segue come voti ricevuti colui che risulta eletto alla carica di Presidente.

6. Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente svolgono i compiti e le funzioni di cui all'articolo seguente.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, laddove nominati, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

↑

Art. 5 - Le funzioni di Presidenza

1. Il Sindaco/Presidente nell'esercizio delle funzioni di Presidente dell'Assemblea rappresenta l'intero Consiglio Comunale, dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

2. Il Sindaco/Presidente è, inoltre, investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta facendone processo verbale da trasmettere al Prefetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole offensive o lesive, il Sindaco/Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il -Sindaco/Presidente conferma o ritira la censura. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Sindaco/Presidente gli interdice la parola. Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento il Sindaco/Presidente può decidere il suo allontanamento dall'aula.

↑

Art. 6 - Durata in carica, dimissioni, revoca e decadenza del Presidente del Consiglio Comunale eletto

1. Salvo i casi previsti dal successivo comma, il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente può cessare dalla carica:

a) per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla presentazione;

b) a seguito di proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ed approvata, entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta all'Ufficio protocollo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

c) per decadenza dalla carica a seguito della decadenza dal ruolo di Consigliere.

3. La cessazione dalla carica del Presidente comporta la cessazione anche del Vicepresidente e viceversa. Alla loro sostituzione si provvede, con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, nella stessa seduta consiliare in cui si verifica l'evento.

↑

CAPO 3 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 7 - I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in Gruppi. La costituzione dei Gruppi dovrà essere comunicata al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto, indicando i nomi dei componenti, dei Consiglieri Capo Gruppo e di altro Consigliere che lo supplisca in sua assenza.
2. Il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. I gruppi consiliari possono essere formati anche da un solo componente e possono costituirsi, per derivazione dal Gruppo della lista in cui sono stati eletti, in qualsiasi momento della legislatura.
4. Ai Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è garantita dall'Amministrazione una adeguata disponibilità di locali, e attrezzature compatibilmente al reperimento degli spazi e delle risorse necessarie, nonché di personale e documentazione conservata in atti secondo le disposizioni dettate in materia.

↑

Art. 8 - La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei CapiGruppo è costituita dai Capigruppo Consiliari e dal Sindaco/Presidente del Consiglio.
2. Condivide con il Sindaco/Presidente la programmazione delle riunioni consiliari e collabora per la formazione dell'ordine del giorno di ogni seduta. La conferenza stabilisce le pratiche da attribuire alle commissioni consiliari in relazione al contenuto dell'ordine del giorno.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Sindaco/Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Sindaco/Vicepresidente, i quali possono avvalersi dell'assistenza del Segretario Generale. Può inoltre partecipare alle sedute un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.
4. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare per iscritto un altro consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza qualora siano impediti ad intervenire personalmente e sia ugualmente indisponibile anche il Vice-capogruppo.
5. La riunione è valida quando risultino presenti almeno un capogruppo di maggioranza ed uno di minoranza, o loro delegati. Nel caso in cui la conferenza regolarmente convocata non risulti validamente costituita ed ove non risultino giustificati motivi per le assenze, è facoltà del Sindaco/Presidente procedere in autonomia.
6. Il Sindaco/Presidente convoca i Capigruppo almeno dieci giorni prima dell'ipotetica data della seduta consiliare, salvo casi di comprovata urgenza e nell'interesse dell'Ente, per comunicare gli argomenti che intende portare alla discussione del consiglio e stabilisce l'ordine del giorno.

↑

CAPO 4 – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Le Commissioni Consiliari permanenti

1. Entro 30 giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 37 dello Statuto, istituisce le Commissioni Consiliari permanenti;

↑

Art. 10 - Commissioni Consiliari permanenti e Commissioni speciali e/o temporanee

1. Il Consiglio Comunale si articola nelle seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione Controllo e garanzia, (attribuendone la Presidenza a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione);
 - Commissione Statuto e Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
 - Commissione Lavori pubblici ed urbanistica;
 - Commissione Ambiente;
 - Commissione Finanze e Bilancio, Lavoro, Sviluppo Economico, Affari Generali;
 - Commissione Attività culturali, ricreative e sportive e Scuola;
 - Commissione Politiche sociali, Sanitarie e Volontariato;
2. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, ulteriori Commissioni speciali e/o temporanee finalizzate allo studio e all'approfondimento di temi e problematiche, di carattere locale e non, di interesse della comunità o dell'organo consiliare, ovvero aventi lo scopo discutere e predisporre documenti, atti normativi o amministrativi di competenza del Consiglio stesso.
3. La deliberazione consiliare che istituisce la Commissione Speciale e/o temporanea ne definisce l'oggetto e le finalità, stabilisce l'eventuale termine per il compimento della sua attività e ne determina la composizione, in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari formalmente costituiti con criterio proporzionale, oppure che ciascun gruppo sia rappresentato da un solo consigliere;
4. Alle Commissioni temporanee di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Commissioni permanenti previste dal presente Capo.

↑

Art. 11 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti e nomina

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite in modo proporzionale alla composizione del Consiglio Comunale ed in maniera tale che sia assicurata la presenza in esse di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. I componenti delle Commissioni consiliari permanenti sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei capigruppo consiliari.
3. Nel caso di dimissioni da componente della Commissione, o nel caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale, il componente della Commissione sarà sostituito da un altro consigliere comunale, con la medesima procedura di designazione, entro il primo consiglio utile.

↑

Art. 12 - Compiti delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti svolgono i compiti di supporto all'attività del Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri previsti nello Statuto.
2. Nel caso un argomento interessi più Commissioni, queste possono riunirsi congiuntamente, su invito diramato da ciascun Presidente, previa intesa fra gli stessi. I Presidenti decidono preliminarmente, di comune accordo, chi ha il compito di coordinare i lavori.
3. Esse hanno competenza di tipo istruttorio rispetto alle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, in relazione alle materie individuate per

ciascuna Commissione dalla deliberazione istitutiva, senza vincolare il Consiglio Comunale nelle sue determinazioni definitive.

4. Le commissioni possono essere chiamate a riferire al Consiglio comunale, se richiesto dal Sindaco/Presidente, tramite un loro delegato.

↑

Art. 13 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Sindaco/Presidente entro il termine di quindici giorni dall'esecutività della delibera di costituzione e deve tenersi entro i successivi sette giorni

2. Le Commissioni eleggono, nella prima seduta e nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, con scrutinio palese ed a maggioranza dei voti dei componenti.

3. Ogni Commissione è convocata dal suo Presidente, di propria iniziativa o su impulso del Sindaco/Presidente o di almeno un quarto dei propri membri, entro cinque giorni dalla richiesta. La convocazione è effettuata, per conto del Presidente, dal segretario verbalizzante, individuato dal Responsabile del servizio interessato. Essa è redatta in forma scritta ed è firmata dal Presidente della Commissione, con l'indicazione del giorno e del luogo dove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'invio dovrà essere effettuato tramite PEC a tutti i membri della Commissione, almeno 48 ore prima della data fissata, unitamente alla eventuale documentazione relativa agli atti da trattare.

4. Contestualmente la convocazione è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Sindaco/Presidente, ai Dirigenti interessati e al Segretario Generale ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente. L'Ufficio Segreteria Generale, d'intesa con i segretari delle Commissioni, coordina il calendario delle stesse.

5. Le riunioni delle Commissioni si tengono in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

6. Per la validità delle sedute delle Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che le compongono.

7. I componenti delle Commissioni consiliari hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo oppure della propria coalizione a partecipare ai lavori della Commissione qualora siano impediti a intervenire personalmente. Tale delega dovrà essere inviata in forma scritta al Presidente della Commissione, per il tramite del segretario verbalizzante nominato.

8. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori comunali, i Capigruppo consiliari e gli altri consiglieri comunali, e possono inoltre essere invitati i dirigenti, i funzionari comunali ed esperti nelle materie oggetto della trattazione. Per l'esame di materie di particolare interesse pubblico, la Commissione può consultare: le forze politiche, sindacali, economiche, le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive, culturali e del tempo libero e quanti altri intende invitare per l'approfondimento del tema.

9. La Commissione deve essere convocata necessariamente prima della data nella quale l'argomento sottoposto al suo esame verrà discusso dal Consiglio comunale e deve riunirsi in un congruo termine che permetta la discussione degli argomenti sottoposti alla sua analisi. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, la Commissione non si sia riunita il consiglio procede nei suoi adempimenti.

10. La Commissione è convocata, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, almeno 48 ore prima della seduta consiliare.

↑

Art. 14 - Verbali delle sedute

1. Il segretario della Commissione redige un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle posizioni sostenute. Tale verbale viene firmato a cura del Presidente della commissione e del segretario verbalizzante e depositato presso l'Ufficio Segreteria e a disposizione dei consiglieri comunali di norma almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio.

↑

CAPO 5 – LE COMMISSIONI CONSULTIVE TEMATICHE

Art. 15 - Commissioni comunali consultive tematiche

1. Entro 60 giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio Comunale, a norma artt. 56 dello Statuto, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, può istituire Commissioni comunali consultive tematiche composte da cittadini in misura paritetica, nel numero di sei membri totali, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere istituite le seguenti Commissioni:

- Commissione Casa di riposo;
- Commissione Cultura, Scuola, Sport e Promozione;
- Commissione Ambiente, territorio, urbanistica e lavori pubblici.
- Commissione coesione sociale;
- Commissione Pari opportunità;
- Commissione Caccia

Queste ultime due commissioni sono disciplinate secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti attuativi (Regolamento della consulta per le pari opportunità e Regolamento per il funzionamento delle consulte tematiche);

3. Le Commissioni di cui al comma 1 esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta relativamente alla fase di predisposizione dei provvedimenti a carattere generale.

↑

Art. 16 - Compiti delle commissioni comunali consultive tematiche

1. Nelle materie di propria competenza, le commissioni comunali consultive tematiche possono:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

2. Le proposte di cui alla lett. b) e c) del comma precedente sono rivolte al Sindaco. Che può formulare al riguardo ufficiale risposta.

↑

Art. 17 - Funzionamento delle commissioni comunali consultive tematiche

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Sindaco/Presidente entro il termine di trenta giorni dall'esecutività della delibera di costituzione e deve tenersi entro i successivi quindici giorni

2. Le Commissioni eleggono, nella prima seduta e nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario verbalizzante, con scrutinio palese ad a maggioranza dei voti dei componenti.

3. Il Consiglio, all'atto della istituzione delle commissioni comunali consultive tematiche, ne specifica la composizione e le competenze. Per il funzionamento delle commissioni comunali consultive tematiche si applicano, per quanto compatibili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti, tenuto di conto anche del fatto che i componenti non ricoprono la carica di Consigliere Comunale con i relativi diritti e doveri che ne discendono.

4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di membri della Giunta o del Consiglio, nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, previa comunicazione al Sindaco.

↑

TITOLO 2 – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO 1 – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

↑

Art. 19 - Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco su determinate materie può incaricare uno o più Consiglieri di seguire le attività dell'Ente. Il Consigliere delegato opererà senza riconoscimento di alcuna indennità e nel rispetto dell'art. 78 del Tuel.

↑

Art. 20 - Indennità

1. I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nei limiti fissati dal Titolo III del Capo IV del T.U.E.L., nonché per la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e/o temporanee.

↑

Art. 21 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, prevista dall'art. 52 del D.Lgs.267/2000, deve essere discussa dal Consiglio con le seguenti modalità :

- la mozione è inviata dai proponenti al Sindaco/Presidente che provvede, dandone tempestiva e contestuale informazione alla Conferenza dei Capigruppo, a convocare il

Consiglio non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione al Protocollo dell'Ente.

- la mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, nel rispetto dell'art.52 del Tuel.
- l'o.d.g. del Consiglio riguarderà solo l'argomento sulla mozione di sfiducia. La discussione avverrà secondo modalità concordate preventivamente tra il Sindaco/Presidente e la conferenza dei Capigruppo.

2. Qualora la votazione, effettuata per appello nominale, riporti la maggioranza assoluta dei componenti, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

↑

CAPO 2 – INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE – MOZIONI – ORDINI DEL GIORNO

Art. 22 - Diritto di iniziativa e forme di intervento

1. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio. Essi possono presentare interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite.

↑

Art. 23 - L'interrogazione

1. L'interrogazione, rivolta al Sindaco o alla Giunta, consiste in una richiesta di informazioni su questioni che attengano al governo dell'ente.

2. Nel caso di interrogazione con risposta orale, l'interrogante, può illustrare la propria interrogazione per non più di 10 (dieci) minuti. All'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore competente in un tempo non superiore a dieci minuti.

3. L'interrogante o consigliere a nome del gruppo proponente l'interrogazione, ottenuta la risposta, deve limitarsi a dichiarare se lo soddisfa o meno, con facoltà di motivare tale dichiarazione, per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Agli altri Consiglieri non è consentito intervenire.

5. Essa è svolta nella prima seduta consiliare utile dopo la sua presentazione al Protocollo dell'Ente, purché ciò avvenga prima dell'invio del relativo avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

6. Qualora l'interrogazione pervenga dopo tale termine è in facoltà del Sindaco di rinviare la risposta alla seduta consiliare successiva.

7. Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta, la risposta viene data per iscritto, nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero di dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

8. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta del Consiglio dopo che sono trascorsi i termini, compatibilmente ad altre interrogazioni ed interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella in questione.

↑

Art. 24 - L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nel chiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
2. E' fatta per iscritto ed è posta in discussione nella prima seduta utile dopo la sua presentazione al Protocollo dell'Ente, purché ciò avvenga prima dell'invio del relativo avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Se l'interpellanza viene presentata dopo l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio, il Sindaco potrà avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall' art.29 comma 6.
4. L'interpellante a proprio nome o in rappresentanza di tutti i firmatari ha facoltà di illustrare l'interpellanza per un periodo non superiore a 10 (dieci) minuti.
5. Risponde il Sindaco o l'Assessore (o gli Assessori) competente per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti e quindi l'interpellante ha diritto di replica nei termini di tempo di 5 (cinque) minuti.
6. Alla discussione può intervenire un Consigliere per gruppo per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti. L'argomento deve essere inerente all'interpellanza in caso contrario il Sindaco può togliere la parola dandone apposita motivazione.
7. Più interrogazioni o interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente, con il consenso del Consiglio, indipendentemente dal loro ordine di presentazione.

↑

Art. 25 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, secondo il loro ordine cronologico di presentazione e la loro discussione deve esaurirsi (ex. art.38) normalmente nell'arco di tempo loro dedicato che non può eccedere un'ora, salvo che nella riunione preliminare dei Capi Gruppo si sia deciso diversamente.
2. Le interrogazioni e le interpellanze che ancora rimangono da svolgere sono rinviate alla seduta consiliare successiva.

↑

Art. 26 - La Raccomandazione

1. La raccomandazione è un invito che i Consiglieri possono fare all'Amministrazione al fine di ottenere una maggiore sollecitudine nel disimpegno di talune pratiche o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti.
2. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco.

↑

Art. 27 - La mozione

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, oppure riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto e viene posta all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione al Protocollo dell'Ente, purché ciò avvenga prima della data di invio del relativo avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Tuttavia per la inserzione della proposta o della mozione all'ordine del giorno, il Sindaco può avvalersi, ove occorra, della procedura d'urgenza di cui all'art. 28 comma 6.

3. La mozione è esposta al Consiglio in un tempo non superiore ai 15 (quindici) minuti.

4. Sulla mozione ogni Consigliere può prendere la parola per non più di 10 (dieci) minuti.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti soppressivi, integrativi, aggiuntivi e sostitutivi di parti del testo, su ciascuno dei quali può aver luogo la votazione. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo sulle modifiche rispetto al testo originario possono essere messi in votazione entrambi i testi.

6. La discussione e le votazioni si svolgono secondo le norme generali del presente regolamento.

↑

Art. 28 - L'ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno sono documenti proposti al Consiglio in merito a fatti contingenti, argomenti e problemi interessanti la comunità, sia di carattere generale che locale, e tendono ad esprimere la volontà del Consiglio comunale come espressione massima della comunità. Gli ordini del giorno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Il Consiglio decide le eventuali forme di pubblicità, nonché gli eventuali destinatari cui inviare l'ordine del giorno approvato.

2. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare o svolgere un solo ordine del giorno. Può però ritirare quello presentato e sostituirlo con un altro.

3. Gli ordini del giorno possono essere non accettati dal Sindaco/Presidente nemmeno come raccomandazioni, in tal caso si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno quattro Consiglieri.

4. Quelli accettati sono posti senz'altro in votazione, al termine della discussione generale.

↑

TITOLO 3 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO 1 - DISCIPLINA DELLA CONVOCAZIONE

Art. 29 - La convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri compete al Sindaco/Presidente. L'avviso scritto di convocazione, firmato digitalmente, deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno), il luogo, la data e l'ora della riunione e viene reso pubblico mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. Deve inoltre essere notificato a ciascun consigliere, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, mediante posta elettronica certificata (Pec). Qualora, per ragioni tecnico-informatiche, si renda impossibile consegnare l'avviso di convocazione mediante pec, si potrà procedere, alternativamente mediante: email; messo comunale; telegramma o raccomandata; consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta; qualsiasi altra forma di comunicazione idonea ad attestarne la ricezione. L'ufficio Segreteria verifica la correttezza e la completezza dell'avvenuta notifica.

2. Le riunioni del consiglio comunale possono essere fissate anche in giorni festivi. Di ogni convocazione è dato avviso alla cittadinanza.
3. I Consiglieri Comunali, ai fini della notifica degli avvisi di convocazione e di ogni altro atto attinente alla carica, entro dieci giorni dalla proclamazione forniscono un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora non lo forniscano, l'ufficio Segreteria comunale ne assegna loro uno; forniscono inoltre un proprio indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del proprio domicilio.
4. La presenza del Consigliere all'adunanza sana l'eventuale omessa o ritardata consegna dell'avviso.
5. Nei casi di necessità accertate, è possibile convocare il Consiglio d'urgenza. In tali casi l'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare può essere notificato ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza;
6. La stessa procedura di cui al comma precedente può essere seguita per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo diramati gli avvisi di convocazione.
7. Il Sindaco/Presidente è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano, con domanda scritta, un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta suddetta.

↑

Art. 30 - L'ordine del giorno del Consiglio e il deposito degli atti

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio Comunale; esso è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante. Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni non iscritte all'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco/Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, di stabilire l'ordine del giorno. E' facoltà del Sindaco/Presidente integrare tale ordine del giorno.
3. Nelle sedute consiliari ove sia prevista l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, non possono essere discusse mozioni o interrogazioni, salvo diversi accordi presi dalla Conferenza dei Capigruppi.
4. L'elenco degli oggetti all'ordine del giorno verrà predisposto in modo che gli stessi siano quanto più possibile raggruppati per materia in ordine alla rilevanza delle questioni.
5. L'ordine del giorno dovrà essere redatto in maniera che i Consiglieri non siano indotti in eventuali errori circa la natura degli argomenti da trattare e, quindi, in modo che non sorgano dubbi o equivoci in merito agli eventuali provvedimenti da adottare.
6. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere trasmessi ai consiglieri tramite web almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, quando non si tratti di adunanze di urgenza, per poter essere esaminati dai Consiglieri.
7. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra.
8. Per gli atti relativi al Bilancio di Previsione, al Bilancio Consolidato ed al Conto Consuntivo il termine predetto è fissato dal Regolamento di contabilità;

↑

CAPO 2 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 31 - Validità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Il numero dei Consiglieri richiesti per la validità della seduta è, in prima convocazione la metà più uno dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco, mentre in seconda convocazione è

necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (arrotondato per eccesso), senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai Consiglieri non intervenuti nella prima convocazione, con l'avviso della seconda convocazione, dovrà essere comunicato l'ordine del giorno e gli oggetti non ancora discussi.

3. Nel caso che, per mancanza di numero legale, accertato come al successivo articolo 36, le riunioni debbano essere rinviate in seconda convocazione, la data della nuova convocazione sarà fissata dal Sindaco/Presidente, salvo che tale data sia stata già fissata nell'avviso di prima convocazione .

4. I consiglieri che obbligatoriamente si astengono perché interessati all'oggetto non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

↑

Art. 32 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui si ritenga necessario esaminare gli argomenti in seduta segreta al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.

2. La decisione in tal senso è assunta dalla conferenza dei capigruppo, in sede di definizione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio e di tale evenienza ne sarà data espressa indicazione nell'ordine del giorno al relativo punto, oppure, dal Consiglio, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, su proposta motivata anche di un solo consigliere, ogni qual volta, nel corso di una seduta consiliare pubblica, vengano diffuse informazioni oppure introdotte valutazioni o apprezzamenti sulle qualità morali o fisiche, la correttezza, la capacità e i comportamenti di persone, gruppi o imprese. Nel verbale della relativa seduta si dà atto dei motivi che hanno determinato il passaggio alla trattazione segreta e si riporta la sola decisione finale, omettendo il resoconto integrale della discussione.

3. Alle nomine di competenza del Consiglio si provvede sempre in seduta pubblica e con voto segreto.

4. In occasione di sedute segrete, possono essere presenti all'interno della sala consiliare esclusivamente il Sindaco/Presidente, i Consiglieri, gli Assessori e il Segretario Comunale, oltre al personale dipendente degli uffici interessati. Tutti i predetti soggetti sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Le sedute segrete non possono essere oggetto né di registrazioni foniche, né di riprese televisive, audiovisive o cinematografiche da chiunque eseguite.

6. La sala consiliare deve prevedere degli spazi riservati al pubblico. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono mantenere un contegno adeguato, rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

7. Durante le sedute consiliari, oltre al Segretario possono essere ammessi i funzionari dell'Ente.

8. Il Sindaco/Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone menzione nel processo verbale.

9. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del presente articolo, il Sindaco/Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

↑

Art. 33 - Adunanze aperte

1. Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Sindaco/Presidente, dopo aver informato la Conferenza dei Capigruppo, può indire un'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale. Tali adunanze, non formalmente costituite, hanno carattere eccezionale e straordinario ed alle stesse possono partecipare tutti i cittadini ed essere invitati rappresentanti del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

2. In tali particolari adunanze il Sindaco/Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione ai membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi del pubblico in maniera tale che portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze.

3. Qualora nel corso dei lavori emerga la proposta di sottoporre ad approvazione una mozione od un ordine del giorno, il Consiglio Comunale si riunisce in forma istituzionale ed in seduta pubblica con la presenza del Segretario Comunale.

4. Il Consiglio Comunale, formalmente convocato per la trattazione di argomenti di competenza istituzionale, può continuare i propri lavori in seduta aperta per la discussione delle questioni di cui ai precedenti commi.

↑

Art. 34 - Video riprese e registrazioni foniche

1. Fatta salva la circostanza di cui al comma 1 dell'articolo 32, le sedute consiliari possono essere oggetto di registrazioni foniche e di riprese televisive, audiovisive o cinematografiche effettuate dall'Amministrazione comunale per finalità amministrative o per favorirne la diffusione all'esterno anche attraverso il web, oppure da soggetti esterni, per finalità d'informazione giornalistica o di trasparenza politico-amministrativa, a condizione che, prima dell'inizio della seduta questi ultimi si qualifichino al Segretario Comunale, comunicando altresì il nominativo della persona responsabile, ai sensi della legge sulla stampa e sulla privacy, circa la diffusione esterna delle registrazioni effettuate.

2. Il Comune si adopera affinché sia garantita all'interno del proprio sito internet la disponibilità delle riprese integrali delle sedute del Consiglio.

3. Ogni qual volta una seduta è oggetto di riprese televisive, audiovisive o cinematografiche, i Consiglieri presenti devono essere debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e delle successive modalità di diffusione delle immagini ed il pubblico presente ne dovrà essere informato mediante l'esposizione di appositi cartelli informativi posti all'ingresso della sala consiliare.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati particolari o personali come individuati dal GDPR UE, n.2016/679, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto tali dati.

↑

Art. 35 - Svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal presente Regolamento è consentita, nel rispetto di quanto di seguito indicato, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, consentendo che tutti i componenti l'Organo, il Segretario verbalizzante e tutti gli altri soggetti aventi titolo partecipino a distanza.

2. Salvo i casi in cui l'obbligo derivi da una disposizione dell'autorità competente, lo svolgimento delle riunioni del Consiglio comunale a distanza è stabilito dal Sindaco/Presidente sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

3. Con le stesse modalità, possono essere consentite anche sedute miste in presenza e da remoto.
4. A cura del Sindaco/Presidente, avvalendosi dei necessari supporti tecnici, viene assicurato che la piattaforma telematica utilizzata sia in grado di garantire la corretta identificazione dei partecipanti, la pubblicità delle sedute e la segretezza del voto nei casi previsti dalla legge.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza ed il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale.

↑

Art. 36 - Accertamento del numero legale

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Decorsi trenta minuti dopo quello fissato dall'avviso di convocazione, in caso di accertata mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta con regolare verbalizzazione dei nominativi degli intervenuti e degli assenti giustificati o ingiustificati, e rinviata in seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente fissata dall'avviso di convocazione.
3. Verificandosi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti; in caso diverso la seconda convocazione sarà notificata a tutti i Consiglieri nelle forme di legge previste.
4. Accertato, invece, il numero legale, il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

↑

Art. 37 - Svolgimento dei lavori

1. Esaurite le formalità preliminari, il Sindaco/Presidente premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio e la comunità. Sulle comunicazioni non si apre una discussione e non si dà luogo a votazione.
2. Il Consiglio passa quindi alla trattazione degli argomenti che figurano all'ordine del giorno. Durante lo svolgimento della seduta non si effettua la verifica del numero legale se non è richiesta dal Sindaco/Presidente oppure da almeno tre Consiglieri. Il Sindaco/Presidente dell'Assemblea ha sempre facoltà di fare procedere all'accertamento del numero legale.
3. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Sindaco/Presidente o anche un singolo Consigliere possono proporre che l'ordine di trattazione degli oggetti sia mutato. La proposta di mutazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.
4. Qualora venga proposto da uno o più Consiglieri il rinvio della discussione rispetto ad un punto all'ordine del giorno, il Consiglio vota con le modalità di cui al successivo art.43 del presente Regolamento.
5. La medesima procedura è seguita per la trattazione congiunta della discussione ed eventualmente della dichiarazione di voto di più punti all'ordine del giorno.
6. Ogni Consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi o per commemorazione di persona e di date di particolare rilievo, di manifestazioni di sentimenti del Consiglio di fronte ad un atto avveratosi, tenuto o sperato, o per comunicazioni di grave importanza sempre che non vincolino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

7. Durante la seduta sono altresì vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento di procedura.

↑

Art. 38 - Modalità della discussione

1. Qualora sia assente il consigliere proponente e non risulti da atto scritto, presentato all'inizio della seduta, che altri Consiglieri, appartenenti al medesimo gruppo consiliare, siano stati da questo delegato all'illustrazione, l'argomento è rinviato ed iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Se il fatto si ripete una seconda volta, l'argomento è ritirato definitivamente, salva una sua nuova presentazione.

2. Al di fuori delle fattispecie previste dal comma precedente, il Sindaco/Presidente ed i Consiglieri proponenti hanno facoltà, qualora lo reputino opportuno, di ritirare dall'ordine del giorno della seduta, gli argomenti da loro presentati. L'argomento è ritirato per effetto della semplice comunicazione, senza necessità di votazione, e non può essere iscritto all'ordine del giorno di una nuova seduta se non formalmente ripresentato.

3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco/Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.

4. I Consiglieri parlano dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

5. In ogni caso ha la precedenza d'intervento chi chiede la parola per mozione d'ordine.

6. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può eccedere la durata di dieci minuti, a meno che non si tratti della lettura di una relazione di un determinato argomento, per il quale abbiano avuto specifica delega, ovvero in sede di discussione del bilancio, nel quale ultimo caso il limite è elevato a 15 minuti.

7. Nessun Consigliere può parlare più volte sullo stesso argomento, salva una sua replica di durata non superiore a 5 minuti.

8. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al Regolamento da parte del Sindaco/Presidente.

9. Il discorso deve cadere unicamente sulle proposte in disamina senza divagare in osservazioni che non abbiano attinenza alcuna con la proposta stessa.

10. Ciascuna dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

11. Quando il Sindaco/Presidente abbia richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, allo stesso può essere interdetta la parola in quella discussione.

↑

Art. 39 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è un richiamo verbale, formulato durante il dibattito consiliare, inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, votare od approvare una deliberazione, siano osservate le norme di legge e le indicazioni del presente regolamento.

2. Il Sindaco/Presidente, con il supporto del Segretario comunale, decide se il richiamo sia giustificato, da accogliersi o da rigettare, e provvede di conseguenza. Gli interventi sulla mozione d'ordine non possono durare più di cinque minuti

↑

Art. 40 - Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Il Consigliere proponente può illustrare l'emendamento in un tempo complessivo non superiore a 5 (cinque) minuti.
3. La discussione di proposta ed emendamenti è congiunta. La votazione sugli emendamenti precede quella sul testo della proposta originaria. Gli emendamenti a un emendamento si votano prima di quello principale.
4. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle singole parti di essa, alle quali l'emendamento si riferisce.

↑

Art. 41 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva sono presentate di norma dal Capogruppo, ma può essere avanzata anche da ciascun Consigliere che può parlare a titolo personale, a nome del gruppo di appartenenza o di più gruppi.
4. Le questioni pregiudiziali e quelle sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
5. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre dieci minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
6. La questione pregiudiziale e quella sospensiva posta durante il dibattito e prima della votazione è rimessa alla valutazione del Sindaco/Presidente, sentito il parere dei Capigruppo.

↑

CAPO 3 – IL PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE

Art. 42 - Modalità generali della votazione

1. Spetta al Sindaco/Presidente dichiarare chiusa la discussione.
2. Se vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, il Sindaco/Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad uno a favore: quindi la pone in votazione per alzata di mano.
3. La votazione si fa sopra ogni articolo ed, eventualmente, sugli emendamenti proposti. In questo caso, precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti dei singoli Consiglieri, prima di quelli delle Commissioni.

5. Durante la votazione nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati.

↑

Art. 43 - Esito della votazione e proclamazione

1. I Consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata di mano o con modalità elettronica di rilevazione della votazione. La votazione per appello nominale è, di diritto, concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Lo spoglio delle schede è fatta dal Sindaco/Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori.

3. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto o dal presente regolamento, per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

4. I Consiglieri che, nelle votazioni in forma palese, si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non ai fini dell'approvazione della proposta. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, salva la sua riproposizione in altra successiva.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una proposta non approvata per la prevalenza di voti contrari, ovvero per l'insufficienza di voti richiesti, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, salva la possibilità di essere nuovamente proposta in un'adunanza successiva.

7. terminate le votazioni, il Sindaco/Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

8. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, il Sindaco/Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera per alzata di mano.

9. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei Consiglieri contrari alla proposta e quello degli astenuti.

10. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

↑

Art. 44 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco/Presidente dichiara conclusa la riunione. L'ora della conclusione è annotata nel verbale della seduta.

↑

CAPO 4 – PROCESSI VERBALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Il verbale delle adunanze

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti sommariamente dal Segretario e devono indicare il nominativo dei presenti, gli argomenti discussi, il risultato e la forma della votazione delle proposte di deliberazione e degli atti di indirizzo politico, le eventuali dichiarazioni a verbale, l'ora di inizio e di termine della seduta. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constatare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, nel verbale si deve anche constatare che si è pure deliberato in seduta segreta.
3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constatare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.
4. Un apposito e distinto verbale viene redatto per ogni atto o provvedimento formalmente approvato, nonché per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno e discusso dal Consiglio. Tali verbali, che riportano l'elenco nominativo dei consiglieri presenti e assenti, il numero e l'individuazione dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni su ogni proposta di deliberazione, sono firmati dal Sindaco/Presidente e dal segretario comunale, o da chi legalmente li sostituisce.
5. Allo scopo di assicurare la massima fedeltà sui lavori della seduta, è ammessa la registrazione della discussione. Le registrazioni audio e video in formato digitale delle sedute del Consiglio sono depositate e conservate nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio di segreteria, così come il resoconto fedele dell'andamento della seduta consiliare, consistente nella trascrizione in forma integrale della seduta medesima.
6. In caso di seduta segreta, di guasto tecnico o di qualsiasi altra causa di forza maggiore, l'impianto di registrazione viene disattivato e il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Nel caso in cui si sia verificata alcuna tra le fattispecie di guasto tecnico o di causa di forza maggiore di cui al comma precedente, escluso il caso della seduta segreta, il verbale, redatto in forma cartacea e sottoscritto dal Sindaco/Presidente e dal Segretario comunale, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva e da tale momento viene messo a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta. In tal caso il verbale può essere rettificato, su richiesta del Sindaco/Presidente, di un Assessore o di un Consigliere, al fine di correggere omissioni, inesattezze o imprecisioni, fermo restando che non è consentito riaprire la discussione sull'argomento oggetto di rettifica.

↑

Art. 46 - La partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce a norma di legge partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente, però, allo scopo di deliberare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. In tal caso, il Segretario deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto quando egli si trovi in conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale.

↑

Art. 47 - Pubblicità e trasparenza dei lavori del Consiglio: Registrazione e Streaming

1. Il Sindaco/Presidente e la Giunta Municipale, di concerto con i Capi Gruppo, curano la conoscenza e la diffusione dell'attività del Consiglio Comunale.
2. La riproduzione sonora e la videoripresa dei lavori consiliari sottendono la volontà del Consiglio Comunale di rappresentare – in forma integrale – la discussione e il dibattito dei Consiglieri comunali allo scopo di:
 - garantire la partecipazione del pubblico on line, in un concetto di trasparenza digitale (democrazia partecipativa, secondo il modello “*Freedom Of Information Act*”), mediante l'eliminazione di ogni limite fisico, consentendo di assistere ai lavori in qualsiasi luogo possibile purchè dotati di una linea di trasmissione dati;
 - rappresentare e assolvere compiutamente ad una funzione documentale a supporto della verbalizzazione dei lavori consiliari;
 - assolvere compiutamente il diritto di accesso.
3. Le registrazioni ed i file video/audio dei lavori consiliari sono utilizzati dalla Segreteria Generale anche ai fini della verbalizzazione delle sedute.

↑

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della relativa deliberazione con la quale è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni di disciplina del funzionamento del Consiglio comunale.

↑

Art. 49 - Pubblicazione e diffusione

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Il link del sito istituzionale che rimanda al presente regolamento è inviato, a cura della Segreteria Generale, ai Consiglieri comunali in carica, al Sindaco/Presidente, agli Assessori comunali, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili degli uffici del Comune.

↑